

ASSESSORATO AMBIENTE, RISORSE NATURALI E CORPO FORESTALE

DIPARTIMENTO AMBIENTE

VALUTAZIONE AMBIENTALE E TUTELA QUALITA' DELL'ARIA

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

N. 7981 in data 16-12-2019

OGGETTO : DICHIARAZIONE DI NON ASSOGGETTABILITÀ A PROCEDURA DI VAS DEL PUD INERENTE ALLA ZONA CE1 IN LOC. AEROPORTO, NEL COMUNE DI SAINT-CHRISTOPHE, PROPOSTO DALLA SOCIETÀ ROUTE 26 S.R.L. DI AOSTA, AI SENSI DELL'ART 8 DELLA L.R. 12/2009.

Il Dirigente della Struttura valutazione ambientale e tutela qualità dell'aria

vista la legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 “Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale” e, in particolare, l'articolo 4, relativo alle funzioni della direzione amministrativa;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 294 in data 8 marzo 2019 recante "Ridefinizione parziale della Struttura organizzativa dell'Amministrazione regionale a decorrere dal 1° aprile 2019 a integrazione e modificazione delle deliberazioni 994, 1109, 1224 e 1668 del 2018;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1042 del 29 luglio 2016 recante il conferimento dell'incarico dirigenziale al sottoscritto, come prorogato, da ultimo, con DGR 1189/2019;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1672 in data 28 dicembre 2018, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2019/2021, come adeguato con DGR n. 377 in data 29 marzo 2019, e delle connesse disposizioni applicative;

richiamata la legge regionale 26 maggio 2009, n. 12 recante: “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Regione autonoma Valle d’Aosta derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente, e 85/337/CEE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati. Disposizioni per l’attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno e modificazioni di leggi regionali in adeguamento ad altri obblighi comunitari. Legge comunitaria 2009”;

richiamato l’articolo 8 della l.r. 12/2009 che dispone la procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica (VAS) attribuendo, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo, alla Struttura regionale competente in materia il compito di verificare i possibili effetti significativi sull’ambiente del piano o programma ed esprimere conseguentemente un provvedimento di assoggettabilità;

rilevato che in data 31 luglio 2019 da parte del progettista incaricato Arch. Massimo Laurent di Aosta, per conto della Società Route 26 s.r.l. di Aosta, è pervenuta alla Struttura valutazione ambientale e tutela qualità dell’aria, la documentazione relativa al progetto di PUD relativo alla zona Ce1, in loc. zona aeroporto, nel Comune di Saint-Christophe, per la verifica di assoggettabilità a VAS;

rilevato che l’attivazione della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS si è resa necessaria in quanto trattasi di Piano Urbanistico di Dettaglio (PUD) che presenta le caratteristiche di cui all’art. 6, comma 2, della l.r. 12/2009;

preso atto che il PUD prevede la nuova infrastrutturazione di un’area in prossimità dell’aeroporto che prevede la realizzazione di nuovi edifici a destinazione prevalentemente commerciale (strutture di vendita, magazzini, uffici), oltre a un impianto di distribuzione di carburanti, aree a parcheggio, viabilità interna;

rilevato che nell’ambito della procedura istruttoria la Struttura competente ha ritenuto di individuare i seguenti soggetti aventi competenze in materia ambientale e territoriale consultati tramite comunicazione di inizio procedimento in data 1 agosto 2019:

- il Comune di Saint-Christophe quale Ente territoriale competente;
- il Dipartimento programmazione, risorse idriche e territorio, la Struttura pianificazione territoriale, la Struttura viabilità e opere stradali, la Struttura patrimonio paesaggistico e architettonico, la Struttura strutture ricettive e commercio, la Struttura aeroporto e ferrovie e l’ARPA;

rilevato che ai sensi dell’art. 17, comma 5, della l.r. 12/2009 la Struttura competente ha provveduto a pubblicare sul sito web istituzionale dell’Amministrazione regionale, nella pagina a cura della Struttura regionale, la documentazione progettuale relativa all’istanza in oggetto;

dato atto che nel periodo di evidenza pubblica previsto dall’art. 17, comma 6, della l.r. 12/2009, che si è concluso in data 24 ottobre 2019, non sono pervenute osservazioni da parte di terzi;

rilevato che nell’ambito delle suddetta consultazione sono pervenute da parte dei soggetti competenti consultati le seguenti osservazioni:

la Struttura viabilità e opere stradali ha osservato quanto segue:

“preso atto che l’intervento non interferisce con viabilità regionali di competenza della scrivente struttura e risulta compatibile con gli interventi previsti dall’Accordo Regione - ANAS spa per la

riqualificazione della S.S. n. 26 nel tratto Quart - Aosta, si comunica che non si hanno osservazioni a riguardo.”;

la Struttura strutture ricettive e commercio ha osservato quanto segue:

“a seguito dell’esame degli elaborati allegati alla verifica di assoggettabilità, si comunica che non vi sono, per quanto di competenza, osservazioni da parte della Struttura scrivente.”;

la Struttura aeroporto e ferrovie ha osservato quanto segue:

“Con riferimento all’oggetto, preso atto della documentazione inserita sul sito istituzionale e sentita per le vie brevi la società di gestione dell’aeroporto (AVDA Spa), non si evidenziano particolari criticità o interferenze del progetto con le attività di volo e l’operatività dello scalo.”;

il Dipartimento programmazione, risorse idriche e territorio ha osservato quanto segue:

“lo scrivente Dipartimento, limitatamente agli aspetti di competenza afferenti alla difesa del suolo di cui agli artt. 35, 36, 37 e 41 della l.r. 11/1998, specifica quanto segue.

In considerazione dell’analisi dei vincoli di cui agli articoli della l.r. 11/1998 sopra citati, la sottozona di PRG Ce1, risulta in minima parte interessata dal vincolo di bassa pericolosità per frana (F3) e interamente interessata dal vincolo di bassa pericolosità per inondazione (fascia C). L’area è inoltre stata marginalmente interessata da fenomeno di esondazione della Dora Baltea durante l’alluvione dell’ottobre 2000. In relazione al quadro di pericolosità illustrato dalle cartografie degli ambiti inedificabili di cui agli artt. 35, 36, 37 e 41 della l.r. 11/1998, non emergono motivi ostativi all’attuazione di una porzione di sottozona Ce1 tramite PUD, secondo le modifiche proposte alle NTA della sottozona.

Si ricorda che in base alla vigente disciplina d’uso, stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale n. 2939/2008, nelle fasce a bassa pericolosità è consentito ogni genere di intervento, edilizio e infrastrutturale; nel caso di interventi di nuova costruzione, i progetti devono essere corredati da uno specifico studio sulla compatibilità dell’intervento con i fenomeni idraulici, geologici e idrogeologici che possono determinarsi nell’area, e di verifica dell’adeguatezza delle condizioni di sicurezza in atto e di quelle conseguibili con le opere di mitigazione del rischio necessarie. Nella realizzazione dei nuovi fabbricati e nella ristrutturazione e/o manutenzione di quelli esistenti (in questi ultimi casi, ove gli interventi riguardino le pertinenze in oggetto), devono essere adottati accorgimenti per limitare gli effetti di eventuali flussi prevalentemente liquidi che possono manifestarsi intorno alle aree a maggiore pericolosità, con particolare attenzione anche nei confronti di quelli provenienti dalla rete viabile.

In relazione agli aspetti connessi ai terreni sedi di frane, di inondazioni, di valanga e in relazione alla distanza dai corsi d’acqua, in considerazione della documentazione allegata e delle analisi contenute nel rapporto preliminare di assoggettabilità a V.A.S., in relazione alle componenti ambientali considerate, non si ritiene necessario sottoporre a valutazione ambientale strategica la variante in oggetto.

Si sottolinea tuttavia che nelle successive fasi progettuali sarà necessario aggiornare lo studio sulla compatibilità dell’intervento con lo stato di dissesto esistente facendo riferimento ai livelli idraulici della Dora Baltea calcolati nello studio redatto dall’Autorità di bacino del fiume Po nell’ambito della definizione delle fasce fluviali del predetto corso d’acqua. In particolare detti livelli idrici dovranno essere confrontati con la quota del piano campagna del terreno sul quale si intende costruire, al fine di valutare l’interferenza di un’eventuale piena con gli edifici in progetto, con particolare attenzione ai locali interrati.

Per quanto riguarda infine l’interferenza con la fascia di rispetto della sorgente, sarà necessario approfondire l’interferenza delle opere previste dal PUD con la predetta fascia, con particolare riferimento al distributore di carburante.

ARPA, ha osservato quanto segue:

- per quanto concerne il suolo e le acque sotterranee:

Si reputa che il progetto necessiti di approfondimenti ambientali (peraltro già previsti dai progettisti, sentiti per le vie brevi) in quanto nell'area immediatamente vicina a quella in esame alcuni anni fa erano state rinvenute criticità ed era stato aperto un procedimento per sito contaminato; inoltre sono previsti "interrati" (non è specificata la profondità) ma la falda in zona è prossima alla superficie (profondità di 2-3 m) per cui sono necessarie valutazioni specifiche;

- per quanto concerne le emissioni in atmosfera:

Fatte salve le prescrizioni relative alle emissioni in fase di cantiere che verranno formulate nelle successive fasi autorizzative, si richiede che il Proponente verifichi se l'implementazione del Piano urbanistico di dettaglio sia compatibile con il Piano regionale per il risanamento, il miglioramento e il mantenimento della qualità dell'aria vigente. Tale verifica potrebbe essere svolta compiutamente in fase di VAS;

per quanto concerne il rumore ambientale:

"..Le sorgenti di rumore significative attualmente presenti sono di tipo infrastrutturale (Strada Statale S.S. 26, Autostrada A5 e Ferrovia Chivasso-Ivrea-Aosta). La relazione previsionale del clima acustico ha l'obiettivo di valutare se il clima acustico di un'area, in riferimento alle sorgenti sonore già presenti, è compatibile rispetto ai valori limite fissati dal piano di classificazione acustica comunale in modo da garantire un'adeguata protezione dal rumore ai nuovi insediamenti previsti.

L'area del PUD in oggetto ricade all'interno delle fasce di pertinenza stradale e i limiti a cui fare riferimento sono quelli del DPR 142 del 30/03/04. Per verificare la rumorosità presente nell'area è stato eseguito un rilievo fonometrico della durata di 4 giorni a 14 m dal bordo stradale della SS26. Dal confronto dei livelli ottenuti con i valori limite non emergono pertanto particolari criticità di superamento dei limiti normativi e si evidenzia la compatibilità del clima acustico dell'area con l'intervento di realizzazione di un centro commerciale.

Alla luce delle considerazioni di cui sopra, questa Agenzia, per quanto riguarda il PUD in oggetto, esprime parere positivo ai sensi dell'art. 11, comma 2, della Legge regionale n. 20 del 30/06/2009.

Si fa presente, infine, che:

- Qualora le opere e gli insediamenti che saranno realizzati attraverso il PUD siano dotate di sorgenti sonore in grado di modificare il clima acustico esistente, andrà presentata anche una relazione di previsione di impatto acustico ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 20/2009. Tale documentazione dovrà essere inoltrate contestualmente all'acquisizione dei titoli abilitativi ivi previsti e trasmesse all'ARPA per il parere vincolante relativo alla conformità della documentazione ai criteri tecnici stabiliti nell'Allegato C della DGR 2083/2012 "Approvazione delle disposizioni attuative della legge regionale 30 giugno 2009, n. 20 recante nuove disposizioni in materia di prevenzione e riduzione dell'inquinamento acustico. Abrogazione della legge regionale 29 marzo 2006, n. 9, di cui all'art. 2 comma 1, lettere a), b), d) e g)", e alla compatibilità della stessa con i valori limite previsti dalla normativa vigente;

- Per quanto riguarda l'attività cantieristica necessaria per la realizzazione delle opere, i limiti da rispettare rimangono quelli indicati dalla vigente normativa, salvo deroghe o esenzioni da autorizzazione che possono essere concesse dal Comune (art. 13 - Legge regionale n. 20 del 30/06/2009).";

la Struttura pianificazione territoriale ha osservato quanto segue:

"Per quanto riguarda il rispetto delle disposizioni di cui alla l.r. 11/1998 si fa presente che:

- art. 49, comma 2, lettera a), relazione illustrativa:

a) non è stata sufficientemente svolta la verifica della conformità al PRG.

Infatti, la verifica degli standard urbanistici non è stata predisposta in modo da consentire il diretto rapporto con la SUR di progetto: non tutti gli elaborati cartografici consentono di definire per ogni

edificio, compresa la tettoia del distributore, la superficie dei singoli locali e la relative destinazione d'uso. Per quanto riguarda gli usi e le attività ammessi la tabella C2 delle NTA, alla nota 1, specifica che gli stessi debbono essere concordati preventivamente con l'Amministrazione Comunale. Nei diversi elaborati del PUD, compresa la convenzione, non emerge nessuna indicazione sul rispetto di tale norma;

b) non sono state fornite indicazioni relative ai presumibili tempi di realizzazione delle opere infrastrutturali e degli eventuali interventi ritenuti prioritari;

c) non risulta essere stato predisposto il computo di massima degli oneri da versare al Comune, in relazione alla dimensione e al tipo degli interventi, tenuto conto delle opere infrastrutturali che i proponenti sono disposti a realizzare in proprio;

d) gli elaborati cartografici non forniscono indicazioni circa le infrastrutture puntuali e a rete previste ad eccezione della viabilità. A tal proposito, si fa presente che la tavola 3.0.1 rappresenta la viabilità prevista dal progetto di Anas e una seconda "viabilità alternativa in attesa dei lavori per conto Anas". La relazione illustrativa specifica che "in attesa della realizzazione della citata rotonda, si è progettato l'intervento con la possibilità di realizzare in fasi distinte e lotti funzionali, l'intervento della viabilità citata". Non sono, tuttavia, fornite indicazioni progettuali in tal senso e pertanto non risultano chiare le modalità di attuazione del PUD in relazione al nuovo assetto della Strada Statale n. 26 (tempi e lotti funzionali). Infatti, la Convenzione non sembra dare applicazione al comma 2bis di seguito riportato "Nel caso in cui lo strumento attuativo preveda la realizzazione di interventi di nuova costruzione con destinazioni d'uso diverse, la convenzione, di cui al comma 2, lettera d), deve inoltre stabilire la successione temporale della realizzazione degli interventi, anche sotto forma di equilibrio funzionale.";

- art. 49, comma 2, lettera c), elaborati progettuali: non si concorda con quanto affermato nella Relazione Illustrativa, a pagina 17, circa la facoltà di apportare modificazioni al PUD in sede di predisposizione del progetto edilizio, in particolare per quanto attiene agli usi e alle attività, alle dimensioni dei volumi e loro giacitura e alla dimensione delle aree a parcheggio e loro collocazione. Si ribadisce quanto detto anche in relazione alla bozza di convenzione che, agli articoli 3 e 8, ammette la possibilità di apportare modifiche planovolumetriche all'edificio apportando variazioni alla SUR totale di progetto.

- art. 63bis, comma 6: l'art. 9 della Convenzione non recepisce le disposizioni di cui al presente articolo per quanto riguarda l'agibilità parziale.

Per quanto riguarda il rispetto di cui alle disposizioni del D.Lgs. 152/2006, si fa presente che, contrariamente a quanto dichiarato nel Rapporto Preliminare, e come invece riportato nella tavola P3 del PRG, la zona da sottoporre a PUD ricade nella zona di protezione del pozzo esistente in località Les Iles. Si chiede, pertanto, di approfondire tale aspetto in relazione agli interventi previsti nel PUD, con particolare riferimento al distributore di carburante.

Infine, si segnala che il RE prevede, al comma 5 dell'art. 26bis, che "La pavimentazione dei parcheggi esterni deve essere durevole anche se discontinua e tale da permettere la parziale crescita di un manto erboso". Si chiede, pertanto di verificare il rispetto di tale norma in relazione alla pavimentazione prevista per gli spazi esterni da destinare a parcheggio previsti in progetto.

A conclusione delle osservazioni esposte, vista la documentazione relativa al PUD e le analisi svolte nel rapporto preliminare di assoggettabilità a VAS, si ritiene che le stesse non forniscano esaustive verifiche rispetto alla compatibilità urbanistica del PUD e pertanto non sufficienti per una adeguata valutazione ambientale del PUD medesimo.";

dato atto che in data 25 settembre 2019, al fine di approfondire gli aspetti segnalati dalla Struttura regionale pianificazione territoriale e dall'ARPA, la Struttura valutazione ambientale e tutela qualità dell'aria ha ritenuto opportuno sospendere l'istruttoria in oggetto, al fine di acquisire le integrazioni progettuali richieste;

preso atto che (con nota acquisita agli atti in data 14 novembre 2019) il progettista dell'intervento ha trasmesso documentazione progettuale integrativa, sulla base della quale è stata richiesta una nuova valutazione da parte della Struttura regionale pianificazione territoriale e dall'ARPA;

atteso pertanto che sulla base della suddetta documentazione integrativa sono pervenute le seguenti ulteriori osservazioni:

la Struttura pianificazione territoriale ha osservato quanto segue:

In riferimento al PUD in oggetto, in considerazione delle integrazioni presentate, per quanto di competenza, non si hanno particolari osservazioni da formulare nel merito della verifica di assoggettabilità a V.A.S.

Si coglie l'occasione per segnalare, a titolo collaborativo, all'Amministrazione comunale che la pensilina dell'impianto di distribuzione carburanti non è stata conteggiata ai fini del calcolo della SUR; tenuto conto di quanto previsto dall'Allegato A (capitolo 1 - paragrafo G. superfici utili) della DCR n. 517/XI del 24/03/1999 si suggerisce al Comune di approfondire, nella fase di approvazione del PUD, la correttezza di tale approccio.

Infine, si invita il Comune a verificare il rispetto delle distanze dei fabbricati previsti nel PUD riguardo alla viabilità esterna."

ARPA, ha osservato quanto segue:

"Il presente elaborato riporta le osservazioni di questa Agenzia alla documentazione integrativa relativa alle componenti "suolo e acque sotterranee" e "emissioni in aria" richiesta nel precedente parere (prot. ARPA n. 9914 del 04/09/2019) in relazione al P.U.D. in oggetto.

Emissioni in aria:

Il Proponente ha provveduto ad analizzare in quale misura la realizzazione del progetto possa avere in prospettiva impatti negativi sull'atmosfera. A tal proposito si prende atto di quanto dichiarato nella Relazione integrativa, ovvero che "l'intervento non creerà incompatibilità con il Piano Regionale per il risanamento, il miglioramento e il mantenimento della qualità dell'aria.

Suolo e acque sotterranee:

In riferimento alla documentazione integrativa trasmessa dal proponente, si prende atto che le analisi sui terreni non evidenziano criticità.

Per quanto riguarda nello specifico la problematica relativa alle acque sotterranee si rileva che l'interferenza della falda con i lavori verrà valutata più precisamente tramite i risultati delle misure mensili previste sul pozzo e attraverso il confronto con il rilievo topografico di dettaglio mentre si richiede di effettuare, sul suddetto pozzo o su altri punti eventualmente realizzati ad hoc e concordati con la scrivente Agenzia, una campagna analitica di bianco ambientale.";

atteso pertanto che:

- al fine delle valutazioni necessarie per la presente istruttoria di verifica di VAS sono stati adeguatamente integrati gli aspetti progettuali segnalati dalla Struttura regionale pianificazione territoriale e dall'ARPA;
- alla luce delle suddette integrazioni, nel complesso, non sono stati evidenziati effetti negativi significativi sull'ambiente tali da richiedere un processo di VAS;
- la valutazione specifica sarà in ogni caso effettuata ed approfondita a livello di scala progettuale dei singoli interventi;

DECIDE

- 1) di dichiarare la non assoggettabilità a processo di valutazione ambientale strategica (VAS) del PUD relativo alla zona Ce1, in loc. zona aeroporto, nel Comune di Saint-Christophe, proposto dalla Società Route 26 s.r.l. di Aosta, ai sensi dell'art. 8 della l.r. 12/2009;
- 2) di motivare la non assoggettabilità a valutazione ambientale strategica del PUD di cui al punto 1) in quanto, alla luce delle integrazioni progettuali prodotte, nel complesso, non sono stati evidenziati effetti negativi significativi sull'ambiente tali da richiedere un processo di VAS;
- 3) di evidenziare che a livello di scala progettuale dei singoli interventi la documentazione progettuale dovrà essere approfondita e integrata sulla base delle osservazioni formulate dai soggetti competenti che si sono espressi nella presente verifica di assoggettabilità;
- 4) di evidenziare che tale atto non comporta oneri a carico del bilancio regionale della Regione;
- 5) di disporre l'integrale diffusione del presente provvedimento sul sito web istituzionale dell'Amministrazione regionale nella pagina a cura della scrivente Struttura regionale.

L'ESTENSORE
- Davide MARGUERETTAZ -

IL DIRIGENTE
- Paolo BAGNOD -

PAOLO BAGNOD

Struttura gestione e regolarità contabile della spesa e contabilità economico – patrimoniale

Atto non soggetto a spesa

IL DIRIGENTE

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL CONTROLLO CONTABILE

REFERTO PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia del presente provvedimento è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal 17/12/2019 per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 25.

IL SEGRETARIO REFERTO